

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) GATT	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) FEDERICO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MINCATO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) SBORDONE	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FRANCESCO SBORDONE

Seduta del 07/11/2018

FATTO

In relazione all'anticipata estinzione di un contratto di finanziamento rimborsabile mediante cessione *pro solvendo* di quote della retribuzione mensile, il ricorrente adiva questo Arbitro, con il ministero di un rappresentante di fiducia, per chiedere il rimborso della quota non maturata degli oneri economici connessi al prestito, oltre interessi legali.

L'intermediario convenuto si costituiva eccependo l'irricevibilità del ricorso, per violazione del principio del *ne bis in idem*, in quanto la medesima questione era stata già sottoposta alla cognizione di questo Collegio dall'attuale ricorrente.

Chiedeva pertanto il rigetto del ricorso.

DIRITTO

La domanda del ricorrente è relativa all'accertamento del proprio diritto alla restituzione di quota parte degli oneri economici connessi al finanziamento anticipatamente estinto rispetto al termine convenzionalmente pattuito, in applicazione del principio di equa riduzione del costo dello stesso, sancita all'art. 125 *sexies* T.U.B.

In relazione ad essa parte resistente ha eccepito l'irricevibilità del ricorso, per violazione del principio del *ne bis in idem*. L'eccezione è fondata e merita accoglimento.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Il ricorrente ha, infatti, proposto dinanzi a questo Arbitro un precedente ricorso, identico per *petitum* e *causa petendi* e oggetto della decisione n. 5436/2018, con la quale il Collegio ha rigettato la domanda per mancato assolvimento dell'onere della prova, non avendo il ricorrente versato in atti la copia del contratto di finanziamento.

Accertato, dunque, che la domanda è stata già formalizzata nel pregresso ricorso, oggetto di distinta decisione, il Collegio rileva l'irricevibilità del presente ricorso. Come affermato dal Collegio di coordinamento di questo Arbitro, nel *"procedimento davanti all'ABF, diversamente da quanto avviene nei giudizi innanzi all'A.G., l'accertamento contenuto nella decisione del Collegio non fa stato tra le parti né impedisce alle parti di ricorrere ad ogni altro mezzo previsto dall'ordinamento per la tutela dei propri diritti ed interessi. Ma ciò non autorizza a ritenere che, dopo la decisione, il ricorso possa essere riproposto per un nuovo esame davanti allo stesso Collegio decidente o ad altro Collegio dell'ABF (cfr. dec. n. 3962/2012)"*.

P.Q.M.

Il Collegio dichiara il ricorso irricevibile.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO